

I giudici popolari delle Corti di Assise: tra interpretazione e problematiche.

di **Nicoletta Lauricella**

Sommario: **1.** Premessa. – **2.** Cenni storici. – **3.** La L. 287 del 1951 sul Riordinamento dei giudizi di Assise. – **4.** Le risposte della Corte di cassazione. – **5.** Plausibili soluzioni. – **6.** Casistica.

1. Premessa.

Nel dibattito attuale, dirimente importanza sta assumendo il tema concernente l'incidenza del possesso dei requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise rispetto all'*iter* processuale che li vede impegnati in funzione di giudizio.

Sul punto, infatti, non può prescindersi dalle recenti vicende che hanno posto al centro dell'attenzione l'esito di diversi procedimenti giudiziari, condizionato dalle differenti modalità di interpretazione ed applicazione da parte dei giudici dell'art. 9 della L. 287 del 1951 – relativo ai requisiti dei giudici popolari - in tema di "*Riordinamento dei giudizi di Assise*".

Il tema merita di essere affrontato, ponendo il *focus* della presente analisi sulla normativa applicabile, sugli arresti giurisprudenziali sviluppatasi sul punto, sulle possibili soluzioni cui aderire nonché sulla casistica ad oggi sempre più preminente.

Più precisamente, la problematica sorta in relazione a tali soggetti giudiziari ha riguardato l'individuazione del momento a partire dal quale e/o fino al quale debba tenersi conto del requisito dell'età richiesta ai fini dello svolgimento delle funzioni dei giudici popolari delle Corti di Assise, come espressamente previsto dall'art. 9 della L. n. 287 del 1951.

2. Cenni storici.

Vi è da premettere che, già a partire dal 1950, le Corti d'Assise sono state oggetto di plurime riforme attinenti alla loro composizione, organizzazione ed ai requisiti in possesso dei giudici chiamati – nel tempo – a prenderne parte.

Ed invero, come rilevato dalla dottrina, nel corso dei lavori parlamentari delle Commissioni riunite per la riforma dei codici penale e di procedura penale, si manifestò chiaramente una sostanziale ed ampia preferenza per organi

giudicanti composti da soli giudici togati ma “...le vicende, e le cose... sono andate in modo diverso”¹.

Nelle note conclusive alla Relazione sul progetto di riforma della Corte d’Assise, in ordine al primo punto trattato e relativo alla “Giuria, assessorato o giudici togati” ed al quarto concernente la “composizione”, si manifesta una unanime avversione alla presenza dei giudici non togati, atteso che – a parere dei Componenti della Commissione – il collegio misto “ha dato luogo a gravissimi inconvenienti”², oltre a far rilevare la sostanziale sterilità della componente non togata, spesso – se non sempre – propensa a rimettersi al giudizio dei magistrati. Tanto ciò è vero che quando i giudici popolari si oppongono ai togati, le sentenze finiscono con il prestarsi a possibili annullamenti in sede di legittimità. D’altro canto, vanno considerati due aspetti: in primo luogo, la *ratio* sottesa alla presenza dei giudici popolari – quale “contrappeso” o, si ritiene, elemento di equilibrio rispetto al paventato “eventuale prepotere dell’autorità costituita”. Ma questo – come si rileva dalla relazione ivi riportata – sarebbe una situazione non proprio realizzabile, attesa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria rispetto alla pubblica amministrazione e, segnatamente, rispetto al potere esecutivo; in secondo luogo, la previsione costituzionale di cui all’art. 102 che – dopo avere affermato che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”, si preoccupa di affidare alla legge (e, dunque, al legislatore) il compito di regolare “i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”. In tal senso, la relazione citata, nel precisare che “la volontà oggettiva della legge non sarebbe di per sé un ostacolo alla attribuzione della competenza ai giudici togati”, finisce – comunque – con l’ammettere che “il sistema più opportuno sarà il sistema misto”.

A questo punto, si ritiene di interesse quanto osservato nella relazione in ordine al quarto punto trattato, relativo alla composizione dell’organo giudicante e, in particolare, sulla “qualità” della presenza dei giudici popolari nelle Corti di Assise, quali collegi dedicati a “giudizi di alta criminalità”.

Ebbene, si dissente circa l’attitudine di soggetti adeguati ad affrontare aspetti relativi al diritto penale e giudizi riguardanti l’aspetto criminologico del processo, stante che “per giudicare l’uomo occorrono spesso cognizioni specifiche, che la generalità dei giudici popolari non possiede”.

Nelle “Osservazioni aggiunte alla relazione definitiva a cura del Prof. E. Battaglini”, che continuano a manifestare un’avversione alla partecipazione

¹ Cfr. M. Pisani, “Per una storia delle Corti di Assise”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, – n. 4 – 2020, p. 1. Si veda pure R. Orlandi, *La riforma fascista delle Corti d’assise*, in *L’inconscio inquisitorio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. Garlati, 2010, Giuffrè, 2010, 225 ss.

² Cfr. M. Pisani, “Per una storia delle Corti di Assise” cit., p. 3 e p. 4.

popolare nei collegi giudicanti, si invoca, a sostegno della posizione, l'esigenza di una partecipazione tecnico-giuridica *"che non si può improvvisare"*.

Tra l'altro, sussiste il timore di affidare la decisione di cause penali a persone non provviste di cultura, non solo giuridica, oltre allo scetticismo circa l'inidoneità del giudice penale rispetto alle funzioni che si legano alla ricerca della verità ed alla valutazione di tutti gli aspetti giuridici, fattuali e psicologici sottesi al processo penale ed alle decisioni che ne conseguono.

Il tutto senza considerare, infine, la vulnerabilità dei giudici popolari in relazione alla pubblica opinione, che potrebbe *"deviare da una serena ed obiettiva giustizia"*.

In definitiva, come osservato fin dall'inizio, le Commissioni riunite esprimono una sostanziale ed uniforme contrarietà all'idea di prevedere giudici popolari nelle Corti di Assise, pur cedendo – alla fine – alle ragioni di opportunità del legislatore e, in qualche modo, di garanzia del principio costituzionale sancito dall'art. 102 Cost.

3. La L. 287 del 1951 sul Riordinamento dei giudizi di Assise.

Ad oggi, la normativa di riferimento rispetto all'organizzazione dei giudici popolari delle Corti di Assise è – come è noto – individuata nella L. 287 del 1951, rubricata *"Riordinamento dei giudizi di Assise"*.

Precisamente, l'art. 7 della Legge in questione prescrive espressamente che *"la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi"*.

Prosegue, poi, la norma disponendo che *"i dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati"*.

Tale ultima disposizione è dirimente rispetto alle problematiche sorte sul tema di cui trattasi, poiché strettamente connessa alla permanenza dei requisiti definiti dall'art. 9 della Legge del '51 nelle more del procedimento.

Ed infatti, in merito ai requisiti tassativamente indicati dalla normativa *de qua*, è richiesto che i giudici popolari siano in possesso – tra gli altri³ – del requisito concernente un'età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65.

Ebbene, ciò posto, quel che suscita il principale interrogativo – e che ha, poi, determinato l'insorgere di diversi contrasti interpretativi – riguarda proprio l'ipotesi in cui il compimento del 65° anno di età avvenga nelle more del procedimento in cui il giudice popolare si trovi a svolgere le proprie funzioni.

Segnatamente, se vengono meno i requisiti di cui all'art. 9 della citata Legge nelle more del dibattimento, stante la previsione di cui all'art. 7 (che prescrive la

³ Cfr. Art. 9, L. 187/1951, "i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65; titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo".

conclusione del dibattimento da parte dello stesso collegio anche dopo la scadenza dei tre mesi della sessione nel corso della quale sono iniziati a decorrere), qual è la conseguenza?

4. Le risposte della Corte di cassazione.

La questione su cui ci si interroga è stata oggetto di attenzione della Suprema Corte, la quale non ha mancato di definire possibili linee interpretative e di risoluzione, per cercare di ovviare al vuoto normativo riscontratosi al caso.

Più precisamente, infatti, i giudici di legittimità hanno cercato di individuare il momento a partire dal quale debba considerarsi sussistente il requisito dell'età, di cui all'art. 9 della Legge del '51, e fino a quale momento lo stesso debba permanere.

Ebbene, riportando uno degli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, "il requisito dell'età (al pari delle altre condizioni di capacità dei giudici popolari) deve sussistere sino al momento della definizione del processo e non può essere riferito esclusivamente al momento dell'iscrizione negli albi comunali o, al massimo, fino al successivo momento dell'estrazione per la formazione del collegio"⁴.

Orbene, nella fattispecie in occasione della quale si era espressa la Corte, era stata presentata una dichiarazione di astensione da parte di un giudice popolare per motivi di opportunità – e precisamente per rapporti di inimicizia con una delle parti – a seguito della quale il Presidente del Collegio non aveva adottato alcun provvedimento di cui all'art. 31 della L. 287/1951 relativo all'astensione, ma piuttosto un provvedimento diverso concernente il rilievo per cui quel giudice avrebbe compiuto i 65 anni prima del ragionevole e prevedibile termine del procedimento, superando in tal modo il limite di età indicato quale requisito dalla predetta legge.

Sul punto, la Suprema Corte rigettava il ricorso della ricorrente, con cui era stata eccepita la nullità dell'ordinanza in virtù della quale il Presidente della Corte di Assise aveva disposto la sostituzione del giudice popolare.

Più precisamente, la ricorrente sosteneva che il requisito dell'età inferiore ai 65 anni dovesse intendersi riferito soltanto al momento dell'iscrizione negli appositi albi e fino al successivo momento dell'estrazione per la costituzione della Corte di Assise, con la conseguenza che il raggiungimento del suddetto limite di età in corso di causa non avrebbe determinato un impedimento del giudice ultrasessantacinquenne alla ulteriore partecipazione alla sessione.

Pertanto, la Suprema Corte enunciava – in risposta al ricorso - il principio di diritto sopra riportato⁵, sancendo – dunque - la necessaria persistenza del requisito fino al momento della definizione del procedimento.

⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 23 marzo 1998, n. 5284.

⁵ Vedi ancora, Cass. Pen. Sez. I, 23 marzo 1998, n. 5284, cit.: va in proposito osservato che le condizioni, overossia i requisiti di capacità dei giudici in genere, sia tomati che

Tale principio di diritto risulta, invero, ulteriormente confermato dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che *“i requisiti per esercitare l’ufficio del giudice popolare devono sussistere non solo al momento in cui la persona è inclusa nell’elenco dei giudici popolari, ma soprattutto quando essa è chiamata ad assolvere il suo dovere di giudice”*⁶, e dunque anche nelle more del procedimento che lo impegna.

Pertanto, è evidente come i giudici di legittimità abbiano aderito ad un’interpretazione dell’art. 9 della L. del 1951 che richiede il mantenimento dei requisiti per l’espletamento delle funzioni fino al termine del procedimento per il quale gli stessi giudici sono stati designati.

Con ciò consentendo – a fronte della mancanza di una disposizione che prescriva espressamente l’obbligo di sostituzione del giudice in casi simili – di evitare ipotesi di nullità assoluta (per il venir meno del requisito) che renderebbe gli atti del procedimento invalidi poiché emessi in violazione della legge ed in carenza dei requisiti di legge.

Ciò posto, dando per assodato che il requisito in questione debba intendersi sussistente necessariamente fino alla definizione del procedimento – così come sostenuto dalla Cassazione -, ci si è chiesti se – rispetto alla fase della conclusione del processo – debba farsi riferimento al momento della deliberazione della decisione o al momento del deposito della stessa.

Sul punto, la Suprema Corte ha risolto l’interrogativo sancendo che *“le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della deliberazione della decisione, onde il successivo venir meno delle stesse, occorso nel periodo compreso tra questa ed il deposito del provvedimento in cancelleria, non costituisce causa di nullità del provvedimento medesimo”*⁷.

E dello stesso tenore risulta altro arresto giurisprudenziale, in virtù del quale – in tema di capacità del giudice – *“le condizioni per le quali una sentenza deve ritenersi validamente emessa attengono al momento della decisione e non al*

onorari – e quindi anche dei giudici popolari – devono sussistere intatti sino al momento della definizione del processo.

Ora, essendo il requisito dell’età una delle condizioni di capacità dei giudici popolari (art. 9 L. 10.4.1951 n. 287), è evidente che tale elemento non può essere inteso come riferito esclusivamente al momento della iscrizione negli albi comunali o, al massimo, fino al successivo momento della estrazione per la formazione del collegio.

Il venir meno del suddetto requisito anagrafico opera illico et immediate ed impedisce automaticamente l’ulteriore espletamento delle funzioni giudiziarie da parte del soggetto che ne sia privo, essendo inammissibile una sorta di prorogatio, oltre i termini fissati dalla legge, delle condizioni di capacità del giudice popolare, che vengono meno con il raggiungimento del 65[^] anno di età, esattamente come avviene per i giudici togati al raggiungimento dell’età massima di 70 anni o, in caso di proroga, di 72 anni.

⁶ Cfr., Cass. Pen. Sez. I, 13 gennaio 1967, n. 16.

⁷ Cfr., Cass. Pen. Sez. I, 21 gennaio 2023, n. 7604.

*momento del deposito della motivazione, eventualmente successivo alla pronuncia*⁸.

Infatti, la Corte prosegue il ragionamento precisando che – come è noto - con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che lo hanno indotto ad assumere una decisione già applicata.

Dunque, *“pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell’atto, non è in alcun modo prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione”*.

Ebbene, a fronte delle superiori considerazioni, la soluzione giurisprudenziale cui si perviene prevede, quindi, la permanenza dei requisiti ex art. 9 L. 287/51 fino al momento della conclusione del procedimento, intendendosi con tale fase il momento della deliberazione della decisione e non già quello del deposito della motivazione della sentenza.

Conclusione, questa, che si ritiene condivisibile, poiché consente di evitare che la costituzione del collegio di Assise venga alterata o modificata in corso di causa – potendosi in caso contrario anche determinare il rischio di violare il principio del “giudice naturale precostituito per legge” ai sensi dell’art. 25 della Costituzione -, ed altresì garantire una certa continuità rispetto alla trattazione di un determinato procedimento.

Il tutto – comunque - in ragione dell’assenza di una disposizione che prescriva la sostituzione del giudice popolare che nelle more del dibattimento abbia raggiunto il 65° anno di età poiché, se così effettivamente fosse previsto, allora potrebbe - anche in questo modo - porsi fine a contrasti interpretativi di tal specie, garantendo quella continuità necessaria ai fini della conclusione della fase dibattimentale.

5. Plausibili soluzioni.

In ragione delle considerazioni che precedono, è opportuno soffermarsi sugli scenari giuridici che – *prima facie* – parrebbero idonei a risolvere il problema posto in relazione alla permanenza o meno del requisito dell’età nel corso della pendenza del procedimento.

In primo luogo, l’attenzione va posta sugli istituti dell’astensione e della ricusazione del giudice.

Ed invero, la L. 287 del 1951 contempla al suo interno l’art. 31, il quale – definendo gli istituti della *incompatibilità, astensione e ricusazione* – stabilisce che *“si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 61 ss. del c.p.p.”*, e dunque - con riferimento all’odierno codice di rito – contenute negli articoli 34, 35, 36 e 37 c.p.p., Capo VII, Libro I.

⁸ Cfr., Cass. Pen. Sez. V, 16 marzo 2000, n. 4730 (cfr. *nello stesso senso*: Cass. Pen., n. 1793/1994; n. 7749/1996; n. 9447/1999).

L'istituto dell'astensione rappresenta un atto obbligatorio del giudice che lo stesso deve porre in essere nei casi tassativamente previsti dalla legge; l'istituto della riconsuazione, invece, concerne una prerogativa attribuita all'iniziativa delle parti del giudizio, le quali potranno richiedere la riconsuazione del giudice preposto al giudizio nei casi di incompatibilità normativamente sanciti.

Ebbene, con riferimento alla questione – volta ad individuare la possibile conseguenza del venir meno dei requisiti di cui all'art. 9 della L. 287/1951 nelle more del dibattimento – il giudice che abbia compiuto 65 anni nel corso di un procedimento pendente dovrebbe volontariamente astenersi dal giudizio – perché non più in possesso dei requisiti richiesti al fine dello svolgimento delle sue funzioni -, compiendo quindi un atto conforme ai doveri inerenti al suo ruolo, o al più potrebbe ritrovarsi soggetto ad una istanza di riconsuazione delle parti coinvolte nel procedimento che lo impegna.

E ciò perché, prediligendo un'interpretazione del predetto art. 9 in virtù della quale il requisito *de quo* debba permanere anche nelle more del procedimento, qualora si giungesse al compimento del 65° anno durante la pendenza del procedimento, verrebbe meno la condizione normativamente prevista dalla L. del '51, che impone il rispetto dei limiti anagrafici per l'esercizio delle funzioni dei giudici popolari.

Ciò posto, la questione riconduce ad un ulteriore scenario, e segnatamente alle norme di cui agli articoli 178 e 179 del codice di procedura penale, concernenti rispettivamente le nullità di ordine generale e le nullità assolute.

Ed infatti, a tenore dell'art. 178, lett. a), c.p.p. "è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario".

Tale ipotesi di nullità – lo si precisa – è considerata insanabile dall'ordinamento giuridico, secondo il disposto di cui all'art. 179 c.p.p..

Dunque, se effettivamente dovesse ammettersi un'interpretazione estensiva dell'art. 9 della Legge del 1951 – in virtù della quale il requisito in oggetto debba permanere per tutta la pendenza del procedimento - allora la prosecuzione dello stesso in fase dibattimentale da parte di un collegio di Assise con al suo interno un componente che abbia compiuto il 65° anno di età nelle more del procedimento, viziando la capacità del giudice, determinerebbe un'ipotesi di nullità insanabile degli atti procedurali e, dunque, renderebbe gli stessi - come tali - invalidi in modo assoluto.

Mutuando, al riguardo, le parole della Suprema Corte di cassazione⁹, infatti, "*il difetto di capacità del giudice all'esercizio del potere giurisdizionale è causa di nullità assoluta*".

Al riguardo, per vero, come espressamente previsto dal Codice di rito all'art.179 c.p.p. - che, come detto, rimanda alle ipotesi di cui all'art. 178 co. 1 lett. a) – i

⁹ Cfr. Cass. Pen. Sez. V, 13.03.2003, n. 552.

casi di nullità assoluta, da ritenersi insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, riguardano tre diverse ipotesi, ivi compresa quella di cui si discetta ovvero "le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per la costituzione dei collegi".

Tanto detto, dunque, la declaratoria di nullità comporterebbe o la c.d. rinnovazione dell'atto nullo ad opera del medesimo giudice che l'ha dichiarata, oppure la c.d. regressione del procedimento nella precedente fase qualora il compimento dell'atto da rinnovare rientri nell'esclusivo potere del giudice di quella determinata fase processuale.

Ulteriormente, altra possibile soluzione cui si potrebbe auspicare è quella relativa ad un provvedimento di interpretazione autentica.

Trattasi, segnatamente, di un'interpretazione della legge fornita dallo stesso organo che ha posto in essere l'atto normativo, dunque di un meccanismo prettamente normativo, non già interpretativo, poiché impone norme ed è fonte del diritto.

Difatti, ciò che parrebbe necessario è proprio la predisposizione di un'unica interpretazione dell'art. 9, che consenta quindi che la norma in questione venga applicata allo stesso modo da tutti gli operatori del diritto, senza lasciare spazio ad operazioni interpretative discrezionali che hanno – fino ad ora – determinato delle criticità e degli esiti differenti in procedimenti penali in cui si è effettivamente verificato il problema dell'individuazione del momento a partire dal quale e fino al quale debba permanere il requisito anagrafico dei giudici popolari.

Infine, quel che andrebbe considerato è l'istituto della *prorogatio*.

Nello scenario che ci occupa, infatti, una delle possibili soluzioni potrebbe riguardare la possibilità di prevedere la proroga delle funzioni del giudice popolare che abbia compiuto – durante la pendenza del procedimento – il 65° anno di età, in modo da consentire che il collegio così come costituito resti invariato e concluda il dibattimento, come prescritto e previsto dall'art. 7 della L. 287/1951.

Come è noto, infatti, nella sua definizione generale, il regime della *prorogatio* consente il rinvio di un termine destinato a scadere.

Con particolare riguardo agli organi giudiziari ed ai loro poteri, la *prorogatio* consente – in caso di cessazione del loro mandato e solo per il periodo delle elezioni degli organi o di nomina – l'esercizio temporaneo in virtù del principio di continuità dell'organo, volto ad evitare vuoti di tutela significativi. Ma tali limiti di applicabilità dell'istituto non sono evidentemente contingenti al caso in questione.

Infatti, quanto dedotto sarebbe ammissibili in virtù dell'art. 7 della L. 287/1951, poiché la stessa prevede espressamente la permanenza del collegio qualora il dibattimento si protragga oltre la durata di tre mesi espressamente prevista in cui il collegio stesso debba operare.

Tuttavia, quel che emerge è che il problema persiste.

Ed infatti, se – da un lato – è certamente ammessa la permanenza del medesimo collegio oltre il termine di durata trimestrale qualora le circostanze lo richiedano, dall'altro lato – però – non è allo stesso modo previsto che tale proroga del termine e delle funzioni riguardi anche l'ipotesi in cui, nell'arco di quei tre mesi, uno dei giudici popolari del collegio raggiunga il 65° anno di età e, quindi, l'ipotesi in cui venga meno uno dei requisiti tassativamente previsti dall'art. 9. Dunque, anche volendo ammettere – in via generale - la proroga delle funzioni e del collegio oltre il trimestre, è evidente come il problema persisterebbe ugualmente poiché non è, allo stato, ammessa la proroga della sussistenza dei requisiti qualora gli stessi vengano meno nelle more del giudizio dibattimentale.

6. Casistica.

Il tema trattato non è privo di riscontri sul piano prettamente fattuale, essendo stati rilevati – infatti – numerosi casi in cui si è verificato un "*c.d. cortocircuito giuridico*"¹⁰, dato da quel vuoto normativo che ha determinato diverse interpretazioni dell'art. 9 della L. 287/1951.

Ebbene, i primi riscontri concreti – portati all'attenzione tramite un'urgente interrogazione¹¹ al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio - hanno riguardato le Corti di Assise di Palermo e di Messina, le cui sentenze di condanna sono state annullate sul presupposto – conforme ad una datata sentenza del 1998¹² - che due giudici popolari della Corte di Assise avevano superato i 65 anni al momento della deliberazione della sentenza¹³.

¹⁰ Cfr., G. Merlo, *Un cortocircuito giuridico sta cancellando sentenze di condanna già emesse per reati gravi*, in *Ristretti Orizzonti – Il Domani*, 19 gennaio 2023.

¹¹ Cfr., Interrogazione parlamentare, Seduta n. 029, On. Dafne Musolino, 18 gennaio 2023.

¹² Cfr., Cass. Sez. I, sentenza n. 5284 del 23 marzo 1998, cit.

¹³ Cfr., G. Merlo, *Un cortocircuito giuridico sta cancellando sentenze di condanna già emesse per reati gravi*, cit.: per quanto concerne il caso verificatosi presso la Corte di Assise di Messina, l'imputato venne condannato per avere volontariamente trasmesso l'Aids alla sua vittima – la di lui compagna – senza mai rivelarle la sua sieropositività, poi deceduta a causa del contagio. La Corte d'Appello cancellava, in seguito, la condanna per omicidio volontario ad anni 22 dell'imputato. Con riferimento, invece, al caso Urso del 2009, la Corte di Assise di Palermo aveva erogato una condanna per un caso di omicidio correlato a fatti di mafia. Precisamente, Piero Erco – condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore Vincenzo Urso – tornava in libertà nel mese di gennaio, con conseguente annullamento della sentenza di condanna anche del suo complice che avrebbe dovuto scontare 25 anni di reclusione in carcere. In entrambi i casi, dunque, le Corti di Assise annullavano le sentenze di condanna sul presupposto che un giudice popolare (nel caso di Messina) e due (nel caso di Palermo) avessero superato i 65 anni di età al momento della pronuncia della sentenza.

Il che fa evincere concretamente un chiaro problema di interpretazione della norma ed una palese forzatura interpretativa.

Infatti, si è parlato di *"cortocircuito giuridico"* poiché le Corti di Assise in questione hanno sostenuto che il requisito anagrafico non valga soltanto per il momento dell'assunzione dell'incarico, ma debba permanere per tutta la durata del procedimento, facendo emergere così quel vuoto normativo che si concretizza nell'assenza di una norma che preveda l'obbligo di sostituzione dei giudici che nel corso del dibattimento abbiano superato il limite di età espressamente previsto.

Questa parrebbe la soluzione più idonea da attuare, considerato che la sostituzione del giudice che nelle more del processo abbia raggiunto il 65° anno di età consentirebbe di garantire la continuità del giudizio.

Tuttavia, operando in tal modo, non v'è dubbio che – in assenza di un'espressa e chiara previsione di legge – potrebbero verificarsi sia ipotesi di interpretazione estensiva dell'articolo 9, per cui il requisito anagrafico dovrebbe permanere fino alla conclusione del procedimento, sia ipotesi di interpretazione restrittiva, per cui il possesso riguarderebbe unicamente il momento dell'insediamento e dell'assunzione del ruolo presso il collegio di Assise.

Orbene, il ragionamento dei giudici siciliani prende le mosse da una pronuncia del 1998, secondo la quale il requisito in questione dovesse permanere anche nelle more del procedimento, e non soltanto al momento dell'assunzione dell'incarico.

La conseguenza di tali vicende è stata non già l'annullamento delle sentenze dei processi, ma un annullamento propedeutico ad un nuovo procedimento per quegli imputati, determinando quindi che questi ultimi dovessero affrontarne un ulteriore.

Ora, a fronte di tali riscontri concreti, l'interpretazione che vede la permanenza del requisito fino alla conclusione del procedimento non è esente da rischi.

Infatti, se da un lato parrebbe necessario il mantenimento del requisito fino a tale momento, dall'altro lato tale assetto renderebbe necessarie talune modifiche da un punto di vista prettamente normativo.

Precisamente, se effettivamente volesse consolidarsi tale interpretazione *"estensiva"*, si dovrebbe – per esempio - stabilire un'età di gran lunga inferiore ai 65 anni per il momento dell'insediamento dei giudici popolari, in modo da evitare che nelle more del processo il limite anagrafico prescritto possa superarsi con eccessiva rapidità.

In alternativa, potrebbe ipotizzarsi un'espressa proroga dei termini di sussistenza del requisito, di modo che, qualora l'età prevista venisse raggiunta nelle more del procedimento, quest'ultimo proseguirebbe anche con un collegio di Assise in cui taluno dei componenti abbia raggiunto il 65° anno di età, pur se tale soluzione pare – secondo il parere di chi scrive – forzata e confliggente con la tassatività dei requisiti richiesti dalla legge, rischiando di provocare un'ipotesi di nullità insanabile.

Ciò posto, con riferimento alla predetta interrogazione parlamentare, mutuando le parole all'uopo utilizzate dalla senatrice Musolino, la legge istitutiva delle Corti di Assise e della figura dei giudici popolari (L. 287/1951) "prevede espressamente l'obbligo di sostituzione dei giudici popolari solo in caso di loro assenza, impedimento o per i casi di astensione o riconsunzione (art. 26), mentre in alcuna disposizione normativa (né all'interno della legge né in altra disposizione) è previsto l'obbligo di sostituzione dei giudici popolari che nel corso del dibattimento abbiano superato il limite del 65° anno di età".

A fronte di tale necessaria premessa, la senatrice prosegue il condivisibile ragionamento sostenendo che "la mancata previsione di tale obbligo di sostituzione non è da imputare ad una dimenticanza, né ad un errore di coordinamento normativo, costituendo al contrario espressione della chiara volontà del legislatore che, nel corso dell'esame del disegno di legge, volle rendere chiaro che il requisito dell'età (ovvero il limite dei 65 anni) doveva ricorrere al momento in cui i giudici popolari assumevano l'incarico, e non già al momento precedente (ossia nella fase della loro iscrizione nelle liste di giudici popolari), né in quello successivo (ossia in quello in cui i giudici partecipavano al dibattimento)".

E quanto così sostenuto, trova opportuno riscontro nei già svolti lavori parlamentari del 1950¹⁴, in occasione della seduta della Camera dei Deputati del 4 maggio (del medesimo anno), presieduta dal Presidente Fumagalli, in cui sin da allora si pose il problema dell'ambiguità della disposizione di cui all'art. 9. Segnatamente, il deputato Riccio – relatore per la maggioranza – così dichiarava: "Vorrei chiarire che il requisito dell'età è richiesto per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e non per l'iscrizione nelle liste. È evidente che il requisito si riferisce al momento in cui deve essere costituito il collegio; e quindi, se in quel momento una persona ha superato il 65° anno di età, egli non potrà far parte del collegio".

Tanto detto, la richiesta contingente all'interrogazione parlamentare da parte della senatrice Musolino al Ministro Nordio prevede di effettuare una verifica al fine di comprendere le ragioni di un simile conflitto interpretativo (a fronte dell'evidente vuoto normativo), nonché "per scongiurare, anche mediante un provvedimento di interpretazione autentica, che ciò possa verificarsi ancora".

Infatti, tramite un provvedimento di interpretazione autentica, si consentirebbe di applicare in modo unitario la disposizione di cui alla Legge del 1951, o nel senso che il requisito anagrafico richiesto ai giudici popolari debba sussistere

¹⁴ Cfr. Intervento dell'On. Capalazzo, Verbale seduta della Camera dei Deputati, Commissione III, *Diritto – Procedura e ordinamento giudiziario. Affari di giustizia*, 4 maggio 1950: "Non si deve dimenticare, infatti, che la formazione delle liste avviene in un momento antecedente all'estrazione. Ora può darsi che, quando avviene l'estrazione, il giudice che al momento della formazione delle liste aveva l'età per essere giudice popolare, al momento dell'estrazione questa età abbia superato".

solo al momento dell'insediamento degli stessi e non già durante il dibattimento, o nel senso della sua permanenza fino al momento della deliberazione della sentenza.

In ogni caso, si perverrebbe ad una soluzione e ad un'interpretazione unitaria che porrebbe fine a conflitti interpretativi di tal specie, pregiudizievoli per l'ordinamento giudiziario.

Si sottolinea al riguardo il recentissimo intervento del Ministro della Giustizia – Carlo Nordio –, concretizzatosi nella L. 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata in G.U. in data 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto del medesimo anno) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”.

Tra i vari aspetti trattati, vi è proprio il tema del requisito dell'età dei giudici popolari delle Corti di Assise, rispetto al quale si è individuata un'univoca linea interpretativa.

E difatti, l'art. 6 comma 1, lett. c) - rubricato “Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 - della citata legge prevede espressamente che *“la lettera c) dell'art. 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'art. 25 della medesima legge”*, così stabilendo che detto limite debba essere tenuto in considerazione soltanto al momento della nomina dei giudici, e non già nelle more del dibattimento.

Ebbene, non può che ritenersi condivisibile – a parere di chi scrive – la decisione interpretativa ad oggi vigente che, tra l'altro, appare conforme alla previsione di cui all'art. 7 della L. 287/1951.

Il che implica che il riscontro rispetto al requisito dell'età, previsto dall'art. 9 della medesima legge, vada effettuato al momento della nomina, e dunque della costituzione del collegio, senza che rilevi l'eventuale superamento o compimento del 65° anno di età nelle more del giudizio.

E tanto lo si ritiene poiché, se così non fosse, si andrebbe ad inficiare inevitabilmente lo svolgimento del processo con una declaratoria di nullità assoluta dei provvedimenti nelle more emanati e disposti.